

STATUTO SAFE BAG S.p.A.

TITOLO I

Denominazione - Sede - Durata

ARTICOLO 1

1.1 La Società è denominata "SAFE BAG S.P.A." ed è regolata dalle norme del presente Statuto.

ARTICOLO 2

2.1 La Società ha sede legale nel Comune di Gallarate.

2.2 La Società, con delibera del Consiglio di Amministrazione, ha facoltà di istituire, sia in Italia che all'estero, sedi secondarie, uffici di rappresentanza, succursali, agenzie ed uffici, nonché di sopprimerli.

ARTICOLO 3

3.1 La durata della Società è stabilita al 31 dicembre 2060 e potrà essere prorogata, una o più volte, con deliberazione dell'Assemblea degli azionisti.

TITOLO II

Oggetto

Articolo 4

4.1 La Società ha ad oggetto le seguenti attività:

- la prestazione di servizi per la protezione, trasporto e movimentazione dei bagagli e delle merci;
- la produzione, trasformazione e commercializzazione all'ingrosso e al dettaglio di articoli e accessori da viaggio di ogni genere, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, prodotti per la sicurezza del viaggio, borse di ogni tipologia e dimensione, articoli di abbigliamento, pelletteria, prodotti di elettronica, prodotti alimentari, articoli di ogni tipologia per migliorare il comfort e la sicurezza dei viaggiatori;
- la produzione, la vendita e la locazione di macchinari ed impianti per la protezione, la movimentazione, la pesatura ed il deposito dei bagagli e delle merci, nonché le prestazioni di servizi e la vendita di prodotti ai viaggiatori;
- le prestazioni di servizi per la fornitura di informazioni ai viaggiatori sia direttamente che mediante la consultazione, dietro corrispettivo, di strumenti informatici e telematici automatizzati;
- la produzione ed il commercio in qualsiasi forma di materiale cinematografico ed audiovisivo;
- la fornitura di servizi di assistenza aeroportuale per il traffico di passeggeri e merci;
- l'istituzione e la gestione di imprese, di uffici e di agenzie di viaggio, di turismo e di tutte le attività di promozione, incentivazione e commercializzazione connesse al turismo sia nazionale che estero;
- la locazione ed il noleggio in proprio e per conto terzi di ogni tipo di mezzo di trasporto terrestre, aereo e marittimo, di roulotte, campers e campeggi in relazione all'attività turistico / alberghiera;
- il noleggio di autoveicoli con o senza conducente;
- la vendita e la fornitura via internet ed a mezzo collegamento ad altre reti o servizi nazionali ed internazionali di comunicazione telematica, di servizi e prodotti per il viaggiatore e più in generale connessi a tutto ciò che costituisce complemento alla persona, al tempo libero, al viaggio, allo svago, siano o meno tali prodotti contraddistinti dal marchio Safe Bag; sono compresi fra i suindicati servizi commerciali la realizzazione, la commercializzazione, la locazione, la vendita e la rappresentanza con o senza deposito, anche per conto di terzi di spazi pubblicitari e promozionali di qualsiasi natura, nell'ambito di siti internet;
- il commercio tramite internet, altrimenti detto "e-commerce" dei prodotti e servizi sopra indicati.

La società può assumere e concedere agenzie, commissioni, rappresentanze e mandati, nonché compiere tutte le operazioni commerciali anche di *import - export*, finanziarie, mobiliari e immobiliari,

Almundo Notar

AS

necessarie od utili per il raggiungimento degli scopi sociali. Può inoltre assumere interessenze e partecipazioni in altre società od imprese di qualunque natura aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, rilasciare fidejussioni ed altre garanzie in genere, anche reali. Tutte tali attività devono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio, nonché nel rispetto della normativa in tema di attività riservate ad iscritti a Collegi, Ordini ed Albi Professionali.

TITOLO III

Capitale - Azioni - Obbligazioni - Offerte pubbliche di acquisto - Recesso

ARTICOLO 5

5.1 Il capitale sociale è di Euro 10.455.625,00 (diecimilioniquattrocentocinquantacinquemilaseicentoventicinque virgola zero zero) ed è diviso in n. 13.413.500 azioni ordinarie, prive di valore nominale. L'assemblea degli azionisti in data 30 luglio 2013, di cui a verbale in pari data a rogito Notaio Antonio Aurucci, ha deliberato di aumentare il capitale sociale, in via scindibile, per massimi nominali Euro 3.487.500,00 (tremilioniquattrocentottantasettemilacinquecento virgola zero zero) mediante emissione di massime n. 1.550.000 (unmilione cinquecentocinquantamila) azioni ordinarie prive di valore nominale, a servizio dell'esercizio dei "Warrant Safe Bag S.p.A. Le azioni verranno assegnate nel rapporto di 1 (una) nuova azione ordinaria per ogni warrant esercitato. L'esercizio dei Warrant potrà avvenire, come da delibera dell'assemblea straordinaria del 5 dicembre 2016, fino alla data del 15 dicembre 2017, nel rispetto delle previsioni contenute nel "Regolamento Warrant Safe Bag S.p.A. 2013-2017, con conseguente termine finale per la sottoscrizione delle azioni alla data del 15 dicembre 2017, fermo restando che, ove non integralmente sottoscritto entro il predetto termine del 15 dicembre 2017, l'aumento di capitale sociale rimarrà fermo nei limiti delle sottoscrizioni raccolte entro tale data.

5.2 Qualora deliberato dall'assemblea il capitale sociale può essere aumentato anche con conferimento in natura o di crediti.

5.3 Qualora deliberato dall'assemblea il capitale sociale può essere ridotto anche mediante assegnazione di beni in natura agli azionisti.

ARTICOLO 6

6.1 Le azioni sono nominative; ogni azione dà diritto a un voto.

6.2 La qualità di azionista costituisce, di per sé sola, adesione al presente Statuto.

6.3 Il domicilio di ciascun azionista e degli altri aventi diritti al voto per i loro rapporti con la Società è quello risultante dal Libro Soci o dalle comunicazioni effettuate successivamente dai suddetti soggetti.

6.4 Le azioni sono indivisibili. Nel caso di comproprietà di un'azione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dalla legge.

6.5 L'Assemblea straordinaria potrà altresì deliberare l'emissione di azioni od altri strumenti finanziari ai sensi e nei limiti di cui all'art. 2349 del codice civile.

6.6 Le azioni possono costituire oggetto di ammissione alle negoziazioni sul sistema multilaterale di negoziazione denominato AIM Italia - Mercato Alternativo del Capitale, organizzato e gestito da Borsa Italia S.p.A. ("AIM Italia"), e per tutto il periodo in cui le azioni sono ammesse alle negoziazioni sul AIM Italia troveranno applicazione le disposizioni previste dal regolamento emittenti AIM Italia, come di volta in volta modificato ed integrato (il "Regolamento Emittenti").

6.7 Le azioni saranno sottoposte al regime di dematerializzazione e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari di cui agli articoli 83-bis e seguenti del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF").

6.8 Per tutto il periodo in cui le azioni sono ammesse alle negoziazioni sul AIM Italia, gli azionisti dovranno comunicare alla Società qualsiasi "Cambiamento Sostanziale", così come definito nel Regolamento Emittenti, relativo alla partecipazione detenuta nel capitale sociale della Società. La comunicazione del "Cambiamento Sostanziale" dovrà essere effettuata entro cinque giorni di negoziazione AIM Italia dal compimento dell'operazione o dal verificarsi dell'evento che ha determinato



il "Cambiamento Sostanziale", mediante comunicazione scritta da inviarsi al consiglio di amministrazione, tramite raccomandata A.R. - anticipata via fax - contenente tutte le informazioni indicate a tal fine sul sito internet della Società.

6.9 La mancata comunicazione alla Società di un Cambiamento Sostanziale nei termini e con le modalità indicate all'articolo 6.8 del presente statuto o previste dal Regolamento Emittenti, comporta sospensione del diritto di voto relativo alle azioni o strumenti finanziari per i quali non siano rispettati tali obblighi di comunicazione.

6.10 il consiglio di amministrazione può richiedere agli azionisti informazioni sulle proprie partecipazioni al capitale sociale.

ARTICOLO 7

7.1 Possono essere emesse obbligazioni, anche convertibili, nel rispetto delle disposizioni di legge di volta in volta vigenti. La competenza per l'emissione di obbligazioni non convertibili è attribuita al consiglio di amministrazione.

ARTICOLO 8

8.1 A partire dal momento in cui e sino a quando le azioni emesse dalla Società siano ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia, si rendono applicabili per richiamo volontario e in quanto compatibili le disposizioni (la "Disciplina Richiamata") relative alle società quotate di cui al TUF e ai relativi regolamenti Consob di attuazione in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria, limitatamente agli artt. 106, 107, 108, 109 e 111 del TUF. La Disciplina Richiamata è quella in vigore al momento in cui scattano gli obblighi in capo all'azionista.

8.2 Il periodo di adesione delle offerte pubbliche di acquisto e di scambio è concordato con il collegio di probiviri denominato "Panel" istituito da Borsa Italiana S.p.A. Il Panel detta inoltre le disposizioni opportune o necessarie per il corretto svolgimento dell'offerta. Il Panel esercita questi poteri amministrativi sentita Borsa Italiana S.p.A.

8.3 Il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 106, comma 1 del TUF non accompagnato dalla comunicazione al consiglio di amministrazione della società e dalla presentazione di un'offerta pubblica di acquisto totalitaria nei termini previsti dalla Disciplina Richiamata comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente, che può essere accertata in qualsiasi momento dal consiglio di amministrazione.

8.4 Tutte le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione della presente clausola dovranno essere preventivamente sottoposte, come condizione di procedibilità, al collegio di probiviri denominato Panel.

8.5 Le determinazioni del Panel sulle controversie relative all'interpretazione ed esecuzione della clausola in materia di offerta pubblica di acquisto sono rese secondo diritto, con rispetto del principio del contraddittorio, entro trenta giorni dal ricorso e sono comunicate tempestivamente alle parti. La lingua del procedimento è l'italiano.

8.6 La società, i suoi azionisti e gli eventuali offerenti possono adire il Panel per richiedere la sua interpretazione preventiva e le sue raccomandazioni su ogni questione che potesse insorgere. Il Panel risponde ad ogni richiesta oralmente o per iscritto, entro il più breve tempo possibile, con facoltà di chiedere a tutti gli eventuali interessati tutte le informazioni necessarie per fornire una risposta adeguata e corretta. Il Panel esercita inoltre i poteri di amministrazione dell'offerta pubblica e di scambio di cui al presente articolo, sentita Borsa Italiana S.p.A.

ARTICOLO 9

9.1 I versamenti sulle azioni sono richiesti dal Consiglio di Amministrazione in una o più volte.

9.2 A carico dei soci in ritardo nei pagamenti, decorre, dalla data in cui il relativo pagamento è dovuto, l'interesse nella misura uguale al tasso ufficiale di riferimento, fermo il disposto dell'art. 2344 del codice civile.

ARTICOLO 10

Alessandro Notaro 

10.1 Ciascun socio ha il diritto di recedere dalla Società nei casi previsti dalla legge e con le modalità e i termini ivi previsti, fatto salvo quanto disposto al successivo paragrafo 10.2.

10.2 Non compete il diritto di recesso in caso di proroga del termine di durata della Società ovvero di eventuale introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

TITOLO IV

Assemblea

ARTICOLO 11

11.1 Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono tenute, di regola, presso la sede sociale, salva diversa deliberazione del Consiglio di Amministrazione e purché in Italia.

11.2 L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero, ricorrendone i presupposti di legge, entro centottanta giorni.

11.3 L'Assemblea deve essere convocata nei termini di legge ed in conformità alla normativa vigente mediante avviso da pubblicarsi su un quotidiano a diffusione nazionale scelto tra i seguenti: "Il Sole24ore", "Milano Finanza" (o "MF"), "Italia Oggi" o "Il Giornale".

ARTICOLO 12

12.1 I soci che rappresentano almeno il 10% del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria possono richiedere, entro cinque giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, l'integrazione delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti. L'avviso integrativo dell'ordine del giorno è inoltre pubblicato sul almeno uno dei quotidiani indicati all'art. 11.3, al più tardi entro il settimo giorno precedente la data dell'assemblea di prima convocazione. Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno devono essere accompagnate da una relazione illustrativa delle materie aggiuntive da trattare, che deve essere depositata presso la sede sociale entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione.

12.2 L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

ARTICOLO 13

13.1 La legittimazione all'intervento nelle assemblee ed all'esercizio del diritto di voto sono disciplinate dalla normativa vigente. Quando le azioni sono ammesse alla negoziazione sul AIM Italia od altro sistema multilaterale di negoziazione, la legittimazione all'intervento in assemblea ed all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla società, effettuata da un intermediario abilitato alla tenuta dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari ai sensi di legge, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta diritto di voto. La comunicazione è effettuata sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione e pervenuta alla società nei termini di legge.

13.2 Il consiglio di amministrazione può prevedere, in relazione a singole assemblee e nel rispetto della normativa vigente in materia, che l'esercizio del diritto di intervento e del diritto di voto si svolga con mezzi di comunicazione a distanza, anche elettronici, a condizione che sussistano i necessari requisiti per l'identificazione dei soggetti legittimati e per la sicurezza delle comunicazioni. L'avviso di convocazione dovrà in tale caso specificare, anche mediante il riferimento al sito internet della Società, le modalità di partecipazione ai lavori assembleari.

13.3 Ogni azionista che abbia il diritto di intervenire in assemblea può farsi rappresentare ai sensi di legge, mediante delega scritta, nel rispetto di quanto disposto all'articolo 2372 del codice civile.

ARTICOLO 14

Alessandro Notaro

otto

14.1 L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in caso di sua assenza od impedimento, dal vice presidente se nominato ovvero da persona designata con il voto della maggioranza del capitale rappresentato in assemblea.

14.2 Il presidente dell'assemblea è assistito da un segretario, anche non socio, designato dagli intervenuti e può nominare uno o più scrutatori. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da un notaio.

ARTICOLO 15

15.1 Per la validità della costituzione delle assemblee e delle relative deliberazioni si osservano le disposizioni di legge.

15.2 Le deliberazioni dell'assemblea, prese in conformità della legge e del presente Statuto, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

15.3 Salvo quanto previsto dall'art. 23.2, l'assemblea delibera su tutti gli oggetti di sua competenza per legge nonché su quelli indicati al successivo art. 15.4.

15.4 Quando le azioni della società sono ammesse alle negoziazioni sul AIM Italia, è necessaria la preventiva autorizzazione dell'Assemblea ordinaria, ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, n. 5 del codice civile, oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi: (i) acquisizioni di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino un "reverse take over" ai sensi del Regolamento Emittenti; (ii) cessioni di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del Regolamento Emittenti; (iii) richiesta della revoca dalla negoziazione sull'AIM Italia delle azioni della società, fermo restando che la revoca dovrà essere approvata con il voto favorevole di almeno il 90% degli azionisti presenti in assemblea ovvero con la diversa percentuale stabilita nel Regolamento Emittenti.

15.5 Le votazioni nelle assemblee tanto ordinarie quanto straordinarie avverranno secondo le modalità stabilite dal presidente dell'assemblea e comunque nel rispetto delle disposizioni di legge e del regolamento assembleare eventualmente approvato.

15.6 I verbali delle assemblee ordinarie devono essere sottoscritti dal presidente e dal segretario della riunione.

15.7 Le copie del verbale, autenticate dal presidente o da chi ne fa le veci e dal segretario, fanno piena prova anche di fronte ai terzi.

TITOLO V

Consiglio di Amministrazione - Rappresentanza

ARTICOLO 16

16.1 La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a nove. L'Assemblea determina il numero dei componenti entro i limiti suddetti.

16.2 Gli amministratori sono nominati per un periodo non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili. Almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3 del TUF.

16.3 Gli amministratori vengono nominati dall'Assemblea ordinaria sulla base di liste presentate dagli azionisti, nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo.

16.4 Ogni lista, a pena di inammissibilità, deve includere almeno un amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3 del TUF, indicandolo distintamente e inserendolo al primo posto della lista.

16.5 Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli od insieme ad altri azionisti, rappresentino complessivamente una percentuale pari o superiore al 7,5% del capitale sociale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria. La certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa od anche in data successiva, purché entro il termine previsto dal successivo articolo 16.6 per il deposito della lista.



16.6 Le liste devono essere depositate presso la sede della società almeno cinque giorni prima della data prevista per l'assemblea convocata per deliberare sulla nomina del consiglio di amministrazione. Unitamente a ciascuna lista devono depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dal presente Statuto per l'assunzione della carica. Con le dichiarazioni, deve essere depositato per ciascun candidato un curriculum vitae, riguardante le caratteristiche personali e professionali con l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come indipendente. Le liste e la documentazione relativa ai candidati sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della società almeno quattro giorni prima della data dell'assemblea.

16.7 Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni di cui al presente Statuto sono considerate come non presentate.

16.8 Ogni azionista può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista ed ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

16.9 Alla elezione degli amministratori si procede come segue:

(i) dalla lista che ottiene il maggior numero di voti vengono tratti, nell'ordine progressivo in cui sono elencati, un numero di amministratori pari ai componenti del consiglio di amministrazione da eleggere, meno uno;

(ii) dalla lista di minoranza che ottenga il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, è tratto il restante amministratore.

16.10 Nel caso in cui le prime due liste ottengano un numero pari di voti, si procederà a nuova votazione da parte dell'assemblea, mettendo ai voti solo le prime due liste. La medesima regola si applicherà nel caso di parità tra le liste risultate seconde per numero di voti e che non siano collegate, neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista concorrente. In caso di ulteriore parità tra liste, prevarrà quella presentata dai soci in possesso della maggiore partecipazione azionaria ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci.

16.11 Nel caso in cui venga presentata un'unica lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto, fermo restando il rispetto dell'art. 16.2 del presente Statuto.

16.12 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea, si provvede ai sensi dell'art. 2386 del codice civile. Se uno o più degli amministratori cessati erano stati tratti da una lista contenente anche nominativi di candidati non eletti, la sostituzione viene effettuata nominando, secondo l'ordine progressivo, persone tratte dalla lista cui apparteneva l'amministratore venuto meno e che siano tuttora eleggibili e disposte ad accettare la carica. In ogni caso la sostituzione dei consiglieri cessati viene effettuata da parte del consiglio di amministrazione assicurando la presenza almeno di un amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3 del TUF.

ARTICOLO 17

17.1 L'assunzione ed il mantenimento della carica di amministratore sono subordinati al possesso dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

ARTICOLO 18

18.1 Il consiglio di amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, elegge fra i suoi membri un presidente; può eleggere un vice presidente, che sostituisce il presidente nei casi di assenza o impedimento.

18.2 Il consiglio di amministrazione, su proposta del presidente, nomina un segretario, anche estraneo alla Società.

ARTICOLO 19

Renato Votaro *AV*

19.1 Il consiglio di amministrazione si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione tutte le volte che il presidente od il vice presidente (se nominato) lo giudichi necessario. Il consiglio di amministrazione deve essere altresì convocato quando ne è fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei suoi componenti per deliberare su uno specifico argomento da essi ritenuto di particolare rilievo, attinente alla gestione e da indicare nella richiesta stessa.

19.2 Di regola la convocazione è fatta almeno cinque giorni liberi lavorativi prima di quello fissato per la riunione, con lettera da spedire mediante fax, telegramma o posta elettronica a ciascun amministratore e sindaco effettivo. Nei casi di urgenza il termine può essere ridotto ad almeno 24 ore prima. Il consiglio di amministrazione è validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione qualora siano presenti tutti i consiglieri in carica e tutti i membri del collegio sindacale.

19.3 Le riunioni del consiglio di amministrazione possono tenersi anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e di tale identificazione si dia atto nel relativo verbale e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, scambiando, se del caso, documentazione; in tal caso, il consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova chi presiede la riunione e dove deve pure trovarsi il segretario per consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

ARTICOLO 20

20.1 Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, dal vice presidente se nominato. In mancanza anche di quest'ultimo, sono presiedute dal consigliere anziano per carica od in subordine di età.

ARTICOLO 21

21.1 Per la validità delle riunioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

21.2 Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

ARTICOLO 22

22.1 Le deliberazioni del consiglio di amministrazione risultano da processi verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati dal presidente e dal segretario della riunione.

22.2 Le copie dei verbali fanno piena fede se sottoscritte dal presidente o da chi ne fa le veci e dal segretario.

ARTICOLO 23

23.1 La gestione della Società spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, fermo restando quanto previsto dall'art. 15.4 del presente Statuto.

23.2 Oltre ad esercitare i poteri che gli sono attribuiti dalla legge, il consiglio di amministrazione è competente a deliberare in merito alle seguenti materie:

- a) adeguamento dello Statuto alle disposizioni normative;
- b) operazioni di fusione e scissione, nei casi previsti dalla legge;
- c) indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società;
- d) riduzione del capitale sociale in caso di recesso di uno o più soci;
- e) trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

Il consiglio di amministrazione peraltro potrà rimettere all'assemblea dei soci le deliberazioni sulle sopra indicate materie.

23.3 Gli organi delegati riferiscono tempestivamente al consiglio di amministrazione ed al collegio sindacale - o, in mancanza degli organi delegati, gli amministratori riferiscono tempestivamente al collegio sindacale - con periodicità almeno trimestrale sul generale andamento della gestione e sulla sua



prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo economico, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

ARTICOLO 24

24.1 Il consiglio di amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'art. 2381 del codice civile e ad eccezione delle materie di cui all'art. 23.2 dello Statuto, proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo provvedendo a determinarne la composizione ed a stabilire il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. Le riunioni del comitato esecutivo possono essere tenute anche con mezzi di telecomunicazione secondo le modalità previste al precedente art. 19.3. Il consiglio di amministrazione può delegare, sempre nei limiti di cui all'art. 2381 del codice civile e ad eccezione delle materie di cui all'art. 23.2 dello Statuto, parte delle proprie attribuzioni e dei propri poteri al presidente e/o ad altri suoi membri, nonché nominare uno o più amministratori delegati. Il consiglio di amministrazione può nominare uno o più direttori generali, determinandone le mansioni ed i compensi.

24.2 Rientra nei poteri degli organi delegati conferire, nell'ambito delle attribuzioni ricevute, deleghe per singoli atti o categorie di atti a dipendenti della Società ed a terzi, con facoltà di subdelega.

ARTICOLO 25

25.1 La rappresentanza della Società e la firma sociale spettano al presidente od in caso di sua assenza od impedimento, al vice presidente se nominato. La firma del vice presidente fa fede di fronte ai terzi dell'assenza o dell'impedimento del presidente. La suddetta rappresentanza e la firma sociale spettano altresì, nei limiti dei poteri conferiti e disgiuntamente rispetto al presidente, anche agli amministratori delegati, ove siano stati nominati, ed alle persone debitamente autorizzate dal consiglio di amministrazione con deliberazioni pubblicate a norma di legge, nei limiti delle deliberazioni stesse.

25.2 I predetti legali rappresentanti possono conferire poteri di rappresentanza legale della Società, anche in sede processuale, nonché con facoltà di subdelega.

ARTICOLO 26

26.1 Ai membri del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, se nominato, spettano il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio ed un compenso determinato dall'assemblea ordinaria degli azionisti. Tale deliberazione, una volta presa, sarà valida anche per gli esercizi successivi fino a diversa determinazione dell'assemblea.

26.2 La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità dello Statuto è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale.

26.3 L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

TITOLO VI

Collegio Sindacale - Revisore Legale dei Conti - Operazioni con parti correlate

ARTICOLO 27

27.1 Il Collegio Sindacale è composto da tre sindaci effettivi e da due supplenti che rimangono in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica, con le facoltà e gli obblighi di legge. I sindaci devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza previsti dalla normativa applicabile. Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2409-b/s, comma 3 del codice civile il Collegio Sindacale può esercitare il controllo contabile sulla Società, ai sensi di legge.

27.2 Il Collegio Sindacale è eletto dall'assemblea, che delibera con le maggioranze di legge determinandone anche il compenso.

27.3 I sindaci uscenti sono rieleggibili.

27.4 Le riunioni del Collegio Sindacale possono tenersi anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e di tale identificazione si dia atto nel relativo verbale e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla



trattazione degli argomenti affrontati, scambiando se del caso documentazione; in tal caso, il Collegio Sindacale si considera tenuto nel luogo in cui si trova chi presiede la riunione.

ARTICOLO 28

28.1 La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale o una società di revisione legale ai sensi di legge.

28.2 L'Assemblea conferisce l'incarico al revisore legale od alla società di revisione su proposta motivata del collegio sindacale e ne approva il corrispettivo per l'intera durata dell'incarico, nonché gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico.

ARTICOLO 29

29.1 La procedura adottata dalla Società in relazione alle operazioni con parti correlate può prevedere che:

i) in caso di urgenza, le operazioni con parti correlate che non siano di competenza assembleare o che non debbano essere autorizzate dall'assemblea, potranno essere approvate senza che trovino applicazione le disposizioni procedurali previste dalla procedura per le operazioni con parti correlate adottata dalla Società, purché siano osservati i requisiti previsti dalla medesima procedura;

ii) in caso di urgenza collegata a situazioni di crisi aziendale, l'assemblea potrà approvare operazioni con parti correlate - nel rispetto delle condizioni e nei limiti previsti dalla regolamentazione applicabile - secondo quanto previsto dalla procedura interna per operazioni con parti correlate adottata dalla Società.

TITOLO VII

Bilanci- Utili

ARTICOLO 30

30.1 L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

30.2 Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del bilancio d'esercizio.

ARTICOLO 31

31.1 I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui siano diventati esigibili risultano prescritti a favore della Società con diretta loro appostazione a riserva.

31.2 Il consiglio di amministrazione può, durante il corso dell'esercizio, distribuire agli azionisti acconti sul dividendo.

TITOLO VIII

Scioglimento e Liquidazione della Società

ARTICOLO 32

32.1 In caso di scioglimento della Società, l'assemblea determina le modalità ed i criteri della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, fissandone i poteri e i compensi.

TITOLO IX

Disposizione generale

ARTICOLO 33

33.1 Per quanto non espressamente disposto nel presente Statuto, valgono le norme di legge in materia.

Renato Notaro

[Signature]